



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA

N. Interno: **39** del **05-03-2024**

DETERMINAZIONE N. 120 R.G. DEL 05-03-2024

AREA TECNICA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA MEZZO TARGATO GM997FM

CODICE CIG: B09872BF18

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area Tecnica incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 5711 del 01.03.2023;

Premesso che con determinazione NRG 911 del 28/12/2022 veniva affidata all'operatore economico AUTOSOLE SRL la fornitura di un automezzo per il servizio tecnico;

Dato atto che

- risulta necessario provvedere all'affidamento dell'esecuzione delle manutenzioni programmate come previsto dalla casa produttrice per il mezzo DACIA SANDERO targato GM997FM alle
- con il presente affidamento si intende garantire il corretto mantenimento e funzionamento del mezzo in parola e che è necessario perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Constatato che è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 in particolare per il presunto valore dell'affidamento assai distante dalla soglia comunitaria;

Richiamato:

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come: "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano



scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che per le procedure sotto soglia la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce: "...Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori...";
- l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplinante il Subappalto;

Dato atto che:

- relativamente all'art. 58 del d.lgs. 36/2023 che al comma 1 prevede: "*...per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture...*" l'affidamento di cui trattasi, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- non trova applicazione l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 in materia di revisione dei prezzi in quanto trattasi di affidamento destinato ad esaurirsi entro qualche giorno all'adozione del presente provvedimento con l'esecuzione degli interventi previsti;
- l'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, prevede che nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, che per il presente affidamento è il seguente: COMMERCIO;

Richiamato l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente servizio non si evidenzia tale possibilità e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)



Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che conferma in relazione alla disposizione recata dall'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296;

Evidenziato che:

- dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici sia di appalto che di concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento;
- ANAC, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione;

Considerato quindi, per quanto sopra esposto, che per importi sotto i 5.000,00 euro la pubblica amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA e alle PAD;

Dato atto che è stato interpellato l'operatore economico AUTOSOLE SRL P.Iva 01610270231 con sede in 37020 Volargne (VR) Via Passo di Napoleone 1092c in quanto fornitore del mezzo e gli è stato chiesto di elaborare un preventivo per la manutenzione programmata del mezzo in parola;

Visto il preventivo presentato dall'operatore di cui sopra dell'importo di € 104,13 oltre Iva 22% per complessivi € 127,04;

Considerato che, la spesa pari ad € 104,13 (compresi oneri per la sicurezza pari a € 0,00 non soggetti a ribasso compresa la manodopera) oltre Iva 22% non richiede l'affidamento del servizio mediante l'utilizzo di strumenti telematici di negoziazione;



Giudicato l'importo proposto congruo;

Evidenziato che:

- si ritiene di avere assicurato il rispetto di quanto previsto all'art 50 del D.Lgs. 36/2023 in quanto l'operatore economico AUTOSOLE SRL, come in premessa generalizzato, possiede comprovata esperienza ed è idoneo al servizio in quanto ha già operato per il Comune di San Pietro in Cariano tenendo conto della regolare condotta tenuta che non ha, in passato, dato origine a contestazioni;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e precisamente per il caso de quo la ricerca di un diverso operatore economico comporterebbe un allungamento dei tempi ed un aggravio delle incombenze in capo al settore, che andrebbero a limitare, se non ad azzerare, l'eventuale risparmio derivante dall'ampliamento della platea degli offerenti;

Verificato che l'operatore economico AUTOSOLE SRL risulta regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di Verona numero REA 186399;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 prevede che in prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed in particolare in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto, in particolare, in base al succitato art. 17 e all'art 192 del TUEL di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- oggetto dell'affidamento: *AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA SU MEZZO TARGATO GM997FM;*
- importo affidamento: *€ 104,13 compresi oneri per la sicurezza pari a € 0,00 compreso costo della manodopera oltre Iva 22% per complessivi € 127,04;*
- modalità di affidamento: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023;*
- modalità di scelta del contraente: *fornitore di fiducia;*
- Responsabile Unico del Procedimento: *viene individuato ai sensi dell'art. 31 del Codice nel Responsabile Area Tecnica Arch. Andrea Marzuoli;*
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva per la prestazione in parola considerato l'esiguo importo dell'affidamento e considerato che lo stesso si concluderà entro 10 giorni dal presente atto con l'esecuzione dell'intervento sul mezzo, ed inoltre trattandosi di operatore economico di fiducia non vi è il rischio che non adempia alle prestazioni richieste ed agli obblighi concordati con il contratto di affidamento;



- l'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, prevede che il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui al medesimo allegato, che per contratti di importo inferiore a € 40.000,00 è pari a 0;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Evidenziato che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 22.11.2023, immediatamente eseguibile, sono state dettate, nelle more di approvazione di un'apposita disciplina regolamentare, le necessarie disposizioni operative per trovare immediata e concreta applicazione alla normativa succitata, stabilendo nello specifico che ai fini dell'adozione della determinazione di affidamento, il Responsabile d'Area competente verificherà preventivamente il possesso del requisito della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del DURC, e del requisito dell'assenza di false dichiarazioni di cui ai commi 5, lett. e), f) dell'art. 94 D. Lgs 36/2023, mediante l'acquisizione del certificato del Casellario informatico di ANAC; successivamente il Responsabile dell'Area Legale procederà alla verifica, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, delle dichiarazioni fornite, previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti disposti nel semestre precedente;
- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Considerato che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al prot. n. 6097 del 04/03/2024, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e il Responsabile dell'Area Tecnica ha provveduto ad attivare le procedure per la verifica di quanto dichiarato e precisamente:

- verifica annotazione riservate al casellario Anac: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta documento unico regolarità contributiva (DURC): OTTENUTO REGOLARE;

Dato atto che non sono stati richiesti all'operatore economico ulteriori requisiti di natura speciale di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023;

Richiamato l'art. 50 comma 6 che prevede: *"...Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione"*

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito all'affidamento in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica: B09872BF18;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Tenuto conto che la medesima ditta, si è impegnata ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in parola come da dichiarazione presentata in data 04/03/2024 prot. n. 6097;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Precisato che per l'affidamento in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

Richiamati gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Atteso che il RUP, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'arch. Andrea MARZUOLI, Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 6196 del 04/03/2024;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

Visto il Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Visto il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP E BILANCIO DI PREVISIONE



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

FINANZIARIO 2024/2026. ESAME ED APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 170 DEL DLGS N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL DLGS N 118/2011 E S.M.I.";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026";

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 11220 ad oggetto: "SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'" del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'operatore economico AUTOSOLE SRL P.Iva 01610270231 con sede in 37020 Volargne (VR) Via Passo di Napoleone 1092c, il servizio di manutenzione programmata del mezzo targato GM997FM per l'importo di € 104,13 compresi oneri per la sicurezza pari a € 0,00 compreso costo della manodopera oltre Iva 22% per complessivi € 127,04;
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate

Capitolo	11220	Descrizione	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		
Siope	=====	CIG	B09872BF18	CUP	NO
Creditore	AUTOSOLE SRL				
Causale	Servizio manutenzione programmata mezzo targato GM997FM				
Modalità finan.	Fondi propri di bilancio				
Impegno pren.		Importo	127,04	Scadenza	60 gg. fine mese

4. di imputare la spesa complessiva di € 127,04 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	cap.	Importo
2024	11220	127,04

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo affidamento	31/03/2024	127,04

6. di precisare che il codice CIG sarà indicato dall'operatore economico AUTOSOLE SRL nella fatturazione riferita all'affidamento in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
7. di liquidare all'operatore economico AUTOSOLE SRL l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

8. di rendere edotto l'operatore economico affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;
9. di rendere edotto l'operatore economico affidatario del contenuto del Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;
10. di disporre ai fini della trasparenza che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 36/2023
11. di disporre a norma dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;
12. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area Tecnica è: VF0YHF;
13. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;
14. di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 6196 del 04/03/2024;
15. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
16. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
17. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 120 R.G. del 05-03-2024

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA MEZZO TARGATO GM997FM

Preliminare di determinazione n. 40 del 04-03-2024 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA**

Marzoli Arch. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

